



COMUNE DI ZOLLINO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del C.C. nr. 12 del 19.08.2013

INDICE

TITOLO I – NORMATIVA GENERALE

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Validità del regolamento
- Articolo 4 - Finalità del regolamento
- Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali
- Articolo 6 – Definizioni
- Articolo 7 - Esercizio dell'attività
- Articolo 8 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
- Articolo 9 - Durata delle concessioni
- Articolo 10 - Concessioni temporanee
- Articolo 11 - Normativa igienico – sanitaria
- Articolo 12 - Assenze
- Articolo 13 – Tariffe per la pubblica concessione del suolo
- Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 15 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Articolo 16 - Soppressione e modifica di mercati , posteggi e fiere
- Articolo 17 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere
- Articolo 18 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere
- Articolo 19 - Convenzioni con soggetti esterni

TITOLO II - MERCATI

- Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione
- Articolo 21 - Orario di vendita
- Articolo 22 - Prescrizioni
- Articolo 23 - Procedura di rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 24 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 25 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 26 - Posteggi riservati ai portatori di handicap
- Articolo 27 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Articolo 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 29 - Miglioria e scambio di posteggio
- Articolo 30 - Mercati straordinari
- Articolo 31 - Localizzazione e caratteristiche del mercato

TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI

- Articolo 32 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Articolo 33 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati
- Articolo 34 – Prescrizioni - Rinvio
- Articolo 35 - Revoca della concessione dodecennale del posteggio
- Articolo 36 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

TITOLO IV – FIERE

- Articolo 37 – Definizione di fiera
- Articolo 38 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 39 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 40 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 41 - Prescrizioni

Articolo 42 – Individuazione delle fiere e delle feste, data di svolgimento.
Articolo 43 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO V – FIERE PROMOZIONALI -

Articolo 44 - Fiere promozionali – Norme generali
Articolo 45 - Rinvio

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE -

Articolo 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Articolo 47 - Zone vietate
Articolo 48 - Determinazione degli orari

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Articolo 50 - Validità delle presenze
Articolo 51 - Produttori agricoli
Articolo 52 - Attività stagionali
Articolo 53 - Sanzioni
Articolo 54 – Pubblicità del regolamento
Articolo 55 - Disposizioni transitorie
Articolo 56- Disposizioni finali
Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni ed entrata in vigore

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1) Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Zollino ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 Luglio 2001 n. 18 (*di seguito indicata come "Legge Regionale"*) e del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (*di seguito indicato come "Decreto Legislativo"*).

2) Esso rappresenta lo strumento di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1) Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Articolo 3 - Validità del Regolamento

1) Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale; ha validità di quattro anni, a far data dall'entrata in vigore e può essere aggiornato, nelle sue parti, entro il 31 Gennaio di ogni anno, come disposto dall'Articolo 13, comma 1 della Legge Regionale.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1) Il presente regolamento, in applicazione del piano di cui all'Articolo 13 della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

- a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e delle produzioni tipiche locali;
- e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- f) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose;
- g) promuovere, nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su aree pubbliche, anche le altre forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
- h) fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di commercio collegati ai punti di attrazione turistica.

Articolo 5 - compiti degli uffici comunali

1) La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2) I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al dirigente del settore interessato e/o a quello di Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 - Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori a quelli previsti senza riassegnazione dei posteggi;
- e) **per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) **per posteggio fuori mercato** (o *isolato* o *sparso*): un posteggio non contiguo ad altri situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- g) **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) **per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive con particolare riguardo alle produzioni tipiche locali ed ai prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese;
- i) **per autorizzazione di tipo A:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'Articolo 28, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo;
- j) **per autorizzazione di tipo B:** le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'Articolo 28, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo;
- k) **per concessione di posteggio:** l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- l) **per società di persone:** le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- m) **per settori merceologici:** i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo;
- n) **per requisiti soggettivi:** i requisiti di accesso alle attività commerciali previste dall'Articolo 2 del Decreto Legislativo;
- o) **per produttori agricoli:** i soggetti abilitati alla vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi del D. Lgs. 228/2001;
- p) **per presenze** in un mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- q) **per presenze effettive** in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- r) **per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato;
- s) **per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

- t) **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli, soggetti portatori di handicap ed organizzazioni di commercio equo e solidale;
- u) **per spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) **per spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 7 - Esercizio dell'attività

- 1) Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.
- 2) L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 3) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.
- 4) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione di tipo B. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione itinerante è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

Articolo 8 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

- 1) La cessione in proprietà o in gestione dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla normativa contenuta nella Legge Regionale e comporta il diritto alla reintestazione dell'autorizzazione del cedente purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo e provveda ad inoltrare al Comune sede del posteggio, entro venti giorni, domanda di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
- 2) Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
- 3) Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
- 4) In ogni caso, la cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese.
- 5) Il termine di conclusione del procedimento di reintestazione è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.
- 6) Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'Articolo 5 del Decreto Legislativo che abbia presentato nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare l'attività del cedente nelle more della formale reintestazione dell'autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia

della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il subingresso.

7) Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

Articolo 9 - Durata delle concessioni

1) Le concessioni dei posteggi dei mercati e fuori mercato hanno validità pari ad anni 12 e possono essere rinnovate alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune; le concessioni dei posteggi nelle fiere e nelle feste hanno durata giornaliera o plurigiornaliera.

2) Qualora il Comune disponga con apposita e motivata deliberazione di non procedere al rinnovo è dato preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando nella comunicazione i motivi per i quali non si procede al rinnovo.

3) Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

4) Qualora si debba procedere alla soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse, al concessionario, compatibilmente con la disponibilità di suolo pubblico, sarà assegnato altro posteggio delle medesime dimensioni in altra zona.

Articolo 10 - Concessioni temporanee

1) Le autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del Decreto Legislativo esclusivamente nei seguenti casi:

a) In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si collocano.

2) Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni.

Articolo 11 - Normativa igienico – sanitaria

1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2) Viene in ogni caso vietata nell'ambito dei mercati e delle fiere la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi da cortile; eventuali deroghe saranno possibili previo parere favorevole della ASL competente per territorio.

3) Sul banco di vendita non è ammessa la vendita promiscua di generi alimentari e non, salvo per oggetti abbinati ai dolci, che dovranno in ogni caso essere divisi da idonea protezione.

Articolo 12 - Assenze

1) Il concessionario di posteggio non presente nell'area di fiera o mercato entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

2) Non si considerano:

a) Le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;

b) Le assenze maturate sui mercati straordinari;

c) Le assenze dovute per causa di forza maggiore.

3) Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..). In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante.

Articolo 13 -Tariffe per la pubblica concessione del suolo

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e del Regolamento comunale vigente.

Articolo 14 -Vendita a mezzo di veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 15 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

1) L'autorizzazione è revocata:

a) Nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) Nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) Qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un terzo del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di cui all'Articolo 12, comma 2, del presente regolamento, che devono essere debitamente documentati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2) Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3) L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni in caso di recidiva verificatasi con la stessa violazione per due volte in un anno.

Articolo 16 – Soppressione e modifica di mercati , posteggi e fiere

1) Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati;

2) Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3) La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito del Piano Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4) La riassegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri e con conservazione integrale dell'anzianità maturata:

- maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte in cui l'operatore si è presentato entro l'orario previsto;
- anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Articolo 17 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere

1) Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area urbana, può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2) Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b) al trasferimento temporaneo dei mercati;
- c) alla variazione di data di svolgimento.

3) Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 11, comma 4, della Legge Regionale.

4) Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40 % dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 16 comma 4.

5) Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40 % dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 16, comma 4.

6) Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

Articolo 18 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere

1) Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

2) Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 2. il più anziano di età;
- 3. sorteggio.

- 3) La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.
- 4) Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.

Articolo 19 - Convenzioni con soggetti esterni

- 1) Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro – loco, altre istituzioni pubbliche, associazione di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
- 2) Nel caso di cui al precedente comma 1, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

TITOLO II MERCATI

Articolo 20 - Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione

- 1) I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.
- 2) Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.
- 3) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.
- 4) E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.
- 5) E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

Articolo 21 - Orario di vendita

- 1) Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi fuori mercato e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
- 2) Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
 - c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
- 3) L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.
- 4) L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

5) E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

6) Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

Articolo 22 - Prescrizioni

1) Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico soprattutto per i posteggi fuori mercato o isolati.

2) La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale.

3) Ai concessionari è fatto obbligo:

a) Di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;

b) Osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le prescrizioni contenute nelle specifiche schede tecniche allegate al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;

c) Esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

Articolo 23 - Procedura di rilascio dell'autorizzazione.

1) Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2) Entro il 30 Aprile e il 30 Settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente il proprio bando ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di venti giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, come fissato nell'Articolo 7 comma 3 del presente regolamento, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4) Avendo inoltre il Comune fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna graduatoria, risultino averne diritto.

Articolo 24 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi nei mercati.

A) Mercati di nuova istituzione.

1) Il Comune rilascia la concessione per anni 12 del posteggio e la relativa autorizzazione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica il seguente criterio – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:

criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

I punteggi verranno così ripartiti:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) sono esclusi dall'applicazione del presente articolo nonché del precedente Articolo 19:

a) i produttori agricoli di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n° 228;

b) i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 104/92 .

B) Mercati esistenti.

Il Comune rilascia la concessione per anni 12 del posteggio e la relativa autorizzazione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

I punteggi da attribuire sono così ripartiti:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale

con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

C) Assegnazione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati già esistenti.

Si applicano i criteri di cui al punto B) del presente articolo.

Articolo 25 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) Miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
- e) Sorteggio.

2) E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) Decennale, con validità estesa all'intero anno solare.
- b) Decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

3) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di venti giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4) I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 26 - Posteggi riservati ai portatori di handicap

1) Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singolo mercato il Comune istituisce una riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 6, comma 7, lettera b) della Legge Regionale.

L'entità della riserva è stabilita nella misura del 5% dei posteggi complessivi, con il minimo di 1 per ogni categoria merceologica. Di questi almeno 2, 1 per il settore alimentare ed 1 per quello non alimentare devono essere appositamente contraddistinti ed oggetto di riserva esclusiva.

2) Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) Miglioria (eventuale) a favore di operatori portatori di handicap già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli di altre Regioni;
- e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

3) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di venti giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4) I posteggi riservati ai portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non appartenenti a tale categoria.

Articolo 27 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1) L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli affetti.

4) Agli effetti del presente regolamento, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.

5) Ai sensi dell'Articolo 17 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

6) L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale del Comune che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

Articolo 28 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e la Polizia Municipale , procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente contraddistinti, riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli.

2) In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 13, comma 3, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, la Polizia Municipale tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5) L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6) L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

7) La Polizia Municipale provvederà all'annotazione delle presenze sia degli operatori concessionari di posteggio sia degli spuntisti, comunicandole mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive cui sono demandati tutti gli atti consequenziali.

Articolo 29 - Miglioria e scambio di posteggio

1) L'ufficio Commercio e Attività Produttive redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posti liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglioria.

2) Il bando di miglioria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.

3) Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.

4) Le migliorie fino ad esaurimento dei posteggi, verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 24 del presente regolamento.

5) E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.

Articolo 30 - Mercati straordinari

1) I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi.

2) Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

Articolo 31 - Localizzazione e caratteristiche del mercato

Il mercato settimanale per il commercio sulle aree pubbliche è ubicato su Viale della Repubblica. Si svolge il giorno di giovedì ed è composto da n° 13 posteggi di cui 4 destinati alla vendita di prodotti alimentari, 5 alla vendita di prodotti non alimentari e 4 alla vendita da parte degli imprenditori agricoli.

Tutti i posteggi avranno dimensioni di mq.32 (4x8).

TITOLO III POSTEGGI FUORI MERCATO O ISOLATI

Articolo 32 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1) Il Comune rilascia la concessione per anni 12 del posteggio stesso e la relativa autorizzazione previo bando comunale da espletarsi preferibilmente in concomitanza con i bandi per l'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale.

2) Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine

massimo di venti giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni, come fissato nell'Articolo 7 comma 3 del presente regolamento, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

3) L'assegnazione dei posteggi avviene con i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

La ripartizione di punteggi avverrà nel modo seguente:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio:

si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

Il Comune rilascia la concessione per anni 12 del posteggio e la relativa autorizzazione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica il seguente criterio – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:

criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

I punteggi verranno così ripartiti:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

4) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 33 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati

L'assegnazione dei posteggi in attesa di assegnazione è effettuata dalla Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e a parità di queste l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 34 – Prescrizioni – Rinvio

Anche per i posteggi fuori mercato o isolati valgono le stesse modalità di utilizzo e le prescrizioni stabilite per i mercati, rispettivamente negli articoli 20 e 22 del presente Regolamento.

Articolo 35 - Revoca della concessione dodecennale del posteggio

Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite nell'Articolo 9 della Legge Regionale ed indicate nell'Articolo 15 comma 1 e 2 del presente regolamento.

Articolo 36 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

1) I posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale sono **fissati in n° 4** e ubicati nelle seguenti vie:

- n° 1 Largo Pozzelle riservato alla Somministrazione di alimenti e bevande;
- n° 1 Largo Stazione riservato alla Somministrazione di alimenti e bevande;
- n° 1 Largo Lumardo riservato alla Somministrazione di alimenti e bevande;
- n° 1 Largo Madonna di Loreto riservato alla Somministrazione di alimenti e bevande;

Tutti i posteggi avranno dimensioni di mq. 32 (4x8).

2) I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi orari degli esercizi simili in sede fissa, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi).

TITOLO IV FIERE

Articolo 37 - Definizione di fiera

1) Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2) Le fiere si suddividono in:

- a) Fiere e sagre;
- b) Fiere promozionali;
- c) Fiere specializzate.

3) Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese.

4) Nell'ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resi disponibili per ogni singola fiera, il Comune istituisce riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all'Articolo 6 comma 7 della Legge Regionale. L'entità della riserva è stabilita nella seguente misura:

a) Portatori di handicap: n° 1 posteggio per ogni categoria merceologica;

b) Associazioni di commercio equo e solidale: n° 1 posteggio per ogni categoria merceologica.

5) Alle fiere specializzate istituite dal Comune ai sensi dell'Articolo 11 comma 6 della Legge Regionale, si applica apposita normativa contenuta nel provvedimento di istituzione.

Articolo 38 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1) Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno venti giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2) Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3) L'operatore che intende partecipare, nell'arco dell'anno solare, a più fiere o sagre, deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4) Il Comune decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

A) Fiera di nuova istituzione.

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 05**

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03**

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica il seguente criterio – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche:

criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

I punteggi verranno così ripartiti:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

B) Fiere esistenti.

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa .

I punteggi da attribuire sono così ripartiti:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:

si attribuisce un punteggio pari a 3 punti per l'impresa che presenta i menzionati certificati.

C) Assegnazione di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nelle fiere già esistenti.

Si applicano i criteri di cui al punto B) del presente articolo.

5) La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Articolo 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1) Nell'ambito delle fiere il Comune riserva taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 25 del presente regolamento.

2) I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 40 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte della Polizia Municipale, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera

2) L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, adottando i seguenti criteri di priorità:

a) Ai sensi dell'Articolo 16, comma 4, della Legge Regionale, inserendo coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) Ai sensi dell'Articolo 13, comma 2, della Legge Regionale, in relazione al più alto numero di presenze effettive nella fiera e a parità di anzianità di presenze, dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3) L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

4) L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 41 - Prescrizioni

1) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

2) Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante

3) E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Articolo 42 – Individuazione delle fiere e delle feste, data di svolgimento.

Le Fiere e le feste istituite nel territorio comunale sono, oltre a quelle che di volta in volta saranno autorizzata dall'Amministrazione, le seguenti:

Fiera di San Giovanni (giugno)

Festa della Madonna di Loreto (lunedì di Pasquetta);

Festa di Sant'Anna (luglio)

Festa di Sant'Antonio (giugno e agosto)

Festa del Fuoco (dicembre)

Sagra della Scèblasti (agosto)

Notte della Taranta (agosto)

Articolo 43 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1) Le aree di svolgimento delle fiere e dei mercati, individuate con il presente regolamento, vengono interdette alla circolazione ed alla sosta veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato o della fiera e per gli orari stabiliti.

2) L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono l'attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati.

TITOLO V FIERE PROMOZIONALI

Articolo 44- Fiere promozionali – Norme generali

1) Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive tra cui i prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.

2) A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.

3) La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione ai soggetti di cui all'Articolo 12, comma 7 della Legge Regionale, fermo restando l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 45 - Rinvio

Alle fiere promozionali si applica la normativa stabilita per le fiere e le feste contenuta nel Titolo V del presente regolamento.

TITOLO VI COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 2) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. Detta sosta non potrà essere, comunque, superiore ad un'ora nel medesimo punto nell'arco della giornata. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Articolo 47 - Zone vietate

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale.
- 2) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- 3) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
- 4) A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
- 5) E' fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle di svolgimento delle stesse intendendosi per adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt. Parimenti è fatto divieto di esercizio del commercio itinerante nelle aree adiacenti ai posteggi fuori mercato o isolati, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 50 mt.

Articolo 48 - Determinazione degli orari

Gli operatori del commercio in forma itinerante rispettano l'orario di vendita stabilito dal Sindaco per gli esercizi al dettaglio in sede fissa, con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'Articolo 11 del Decreto Legislativo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche del presente regolamento.

Articolo 50 - Validità delle presenze

- 1) Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale tenendo conto dei successivi aggiornamenti.
- 2) Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 51 - Produttori agricoli

1) Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'Articolo 19 della legge n. 241/1990 e del D. Lgs. N. 228/2001.

2) Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 52 - Attività stagionali

1) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2) La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

3) I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 53 - Sanzioni

1) Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo ed Articolo 24 della Legge Regionale.

2) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 54 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Zollino (<http://www.comune.zollino.le.it/>) perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 55 - Disposizioni transitorie.

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

Articolo 56 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.

Articolo 57- Abrogazione precedenti disposizioni ed entrata in vigore

Devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, incompatibili con il presente Regolamento che entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di consiglio di approvazione.